



Proposte di adeguamenti normativi per agevolare il pieno dispiegamento del PCT

Come Dirigenti associati proponiamo all'attenzione degli altri partecipanti al "tavolo tecnico sul PCT" ed ai vertici politico amministrativi del Ministero **alcuni sintetici spunti per minimi adeguamenti normativi** che, a nostro parere, potrebbero agevolare il pieno dispiegamento del Processo Civile Telematico.

1) all'art. 14 del DPR 115 del 2002 andrebbe inserito il seguente comma 3 quater "**nel caso in cui l'atto processuale, cui consegue l'obbligo di versare il contributo unificato, i diritti o altre spese di giustizia, venga trasmesso con modalità telematica, si deve obbligatoriamente versare l'importo secondo le norme di cui all'art. 30 del DM 44 del 2011 e agli art. 26 e 27 delle specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile del 2014.**"

Tale norma consentirebbe alla cancelleria di effettuare, agilmente e tramite il sistema informatico Sicid, i controlli sul pagamento del contributo unificato.

2) Inoltre occorrerebbe introdurre una norma per premiare il versamento spontaneo del contributo unificato del seguente tenore

All'art. 248 del DPR 115 del 2002 il comma 1 è sostituito dal seguente

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, se non è intervenuto il pagamento spontaneo, l'ufficio o l'ente convenzionato notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, **umentato del 10%**, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

Queste due modifiche normative sono particolarmente necessarie in presenza della deposizione del DL 90 del 2014 che disciplina il monitoraggio di quanto riscosso per contributo unificato, al fine di valutare la sufficienza dell'aumento di detto contributo, introdotto per l'attribuzione agli avvocati del potere di autentica delle copie, con la conseguente riduzione di entrata per la mancata riscossione dei diritti.

Semplificherebbe di molto il lavoro delle cancellerie una terza modifica relativa alle esecuzioni per consegna o rilascio e al contributo unificato che per queste deve essere pagato.

Occorrerebbe che il versamento del contributo unificato fosse riscosso dagli ufficiali giudiziari unitamente ai propri diritti di esecuzione. In sostanza basterebbe aumentare l'importo di quanto riscosso dagli ufficiali giudiziari fino a comprendere l'importo del versamento del contributo unificato.

Detto contributo è riscosso con molta fatica dalla cancelleria dopo che l'ufficiale giudiziario ha eseguito la consegna o il rilascio e depositato il verbale. In molti casi l'avvocato non ha più motivo di accedere in cancelleria per cui riesce difficile invitarlo al pagamento spontaneo.

La norma potrebbe essere la seguente.

3) All'art. 37 dopo il comma 1 è inserito il comma 2 del seguente tenore "Il contributo unificato per le esecuzioni per consegna o rilascio è versato unitamente al diritto di cui al primo comma."

Inoltre, con riferimento ai **Tribunali**:

4) Nel primo comma dell'art. 16-bis. del decreto legge 179 del 2012, convertito con modificazioni con la legge 221 del 2012, (ulteriormente modificato con l'art. 1 legge 228 del 2012 e dal D.L. 90 del 2014 conv. con modificazioni con la legge 114 del 2014 - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), dopo il secondo periodo si potrebbe inserire quello riportato di seguito in grassetto --
art. 16 bis

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. **"A decorrere dal 30 giugno 2015 hanno luogo esclusivamente con modalità telematiche anche l'iscrizione a ruolo e il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti per la costituzione in giudizio"** Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»

Per le **Corti di Appello**:

5) Analoga modifica andrebbe apportata per ciò che riguarda le Corti di Appello eliminando il requisito della precedente costituzione perché sia operativa l'obbligatorietà del deposito telematico. Si potrebbe inserire, ad esempio, nel comma 9 ter dello stesso art. 16 bis, il periodo sotto riportato in grassetto

Art. 16 bis
omissis

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. **"A decorrere dal 31 dicembre 2015 hanno luogo esclusivamente con modalità telematiche anche l'iscrizione a ruolo e il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti per la costituzione in giudizio.** Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della Giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».

23 febbraio 2015

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Dirigenti Giustizia

www.dirigentigiustizia.it

dirigentigiustizia@dirigentigiustizia.it

ORGANISMI DIRETTIVI

Presidente: Renato Romano – Vice Presidenti: Lucia Guarini e Nicola Stellato

Consiglio Direttivo: Cristoforo Abbattista,, Vincenzo Bonanni, Daniela Ciancio, Michela Consoli, Carmelina De Meo, Carmelo Lenti, Rosalba Natali, Ivonne Pavignani, Luigino Pisello, Domenico Valter Presta,.

Collegio dei Garanti: Vincenzo Di Carlo, Carla Maffi, Renata Pennucci..

Revisori dei Conti: Leonardo Eramo, Maria Maddalena, Rosalba Valcalda.

Amministratore: Massimo Orzella.

Webmaster : Alessandro Mastrosimone.

Delegato presso E.U.R. : Gabriele Guarda.